



OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone unico e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui alla Legge n. 160/2019. Approvazione tariffe 2026.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di novembre nella Sede Municipale alle ore 12:47, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Andrea La Rocca, si è riunita la Giunta Municipale in modalità "mista" sulla piattaforma "Meet", ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del vigente "Regolamento per lo svolgimento e videoregistrazione delle sedute degli organi in modalità telematica e in presenza", con l'intervento degli Assessori Comunali come accertato audio/video dal Segretario Generale con appello nominale.

LA GIUNTA COMUNALE

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
PARISE ROSAMARIA	Assessore PRESENTE COLLEGATO DA REMOTO	Si	
BOSSI LUCA	Assessore PRESENTE COLLEGATO DA REMOTO	Si	
POLLINZI FILOMENA	Assessore	Si	
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO	Assessore	Si	
CRETILLA SANDRO	Vicesindaco	Si	
CORIGLIANO NICOLA	Assessore	Si	
GRECO GIOVANNI	Assessore	Si	
DE RENZO ANGELA MARIA	Assessore	Si	
LAMANNA GIOVANNA	Assessore	Si	

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
---------------------	-------------------

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 99 del 12.11.2025 sottoposta dall'Assessore alle Finanze, Dott. Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

- Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in particolare:

- il comma 816 a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;
- il comma 837 a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;
- il comma 838 a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

- Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 3.6.2022 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 3.6.2022 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione di aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.2.2025 con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) di cui all'art.1, commi 797 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

- Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che: “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

- Considerato che è volontà di questo ente favorire l'incremento delle pubbliche affissioni al fine di assicurare un maggior gettito potenziale oltre che un miglior decoro urbano attraverso una ancor più capillare copertura degli impianti presenti sul territorio;
- Considerato che tale incremento di gettito può essere favorito attraverso una riduzione delle attuali tariffe reputate più elevate e pertanto meno competitive rispetto a quelle applicate dagli operatori privati operanti nel settore;
- Considerato che la riduzione proposta non incide in modo rilevante sul principio di tendenziale invarianza del gettito garantito e ritenuto comunque presumibile che attraverso una riduzione della tariffa si otterrà comunque un incremento del gettito per le ragioni sopra esposte;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

- Preso atto della deliberazione di Giunta n. 378 del 26.9.2024 ad oggetto: *“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone unico e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019. Conferma tariffe per l'anno 2025”* che confermava le tariffe per l'anno 2025;

- Visti:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 novembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nella misura in cui dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da*

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- Richiamati, inoltre:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art.13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nella parte in cui prevede che: "a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno....."
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;
- il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 25.7.2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 188, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»" con il quale sono state approvate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con contestuale modifica dell'allegato 4/1- Principio contabile applicato concernente la programmazione e fissato, altresì un iter temporale e procedurale ben cadenzato ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2026- 2028;
- dato atto che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche l'impianto tariffario relativo al nuovo Canone Patrimoniale non è assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

- Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi ed in particolare l'art.48 in merito alla competenza della Giunta all'assunzione del presente atto;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale e il Regolamento sul funzionamento degli Organi di Governo;

- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

**si propone alla Giunta Comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

1. di approvare per l'annualità 2026, le tariffe di cui al prospetto che si allega (Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e riferiti al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
2. di approvare altresì le tariffe di cui al prospetto che si allega (Allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e riferiti per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate richiamando, nei rispettivi allegati, anche i coefficienti moltiplicatori approvati con i regolamenti su citati e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di confermare come immediatamente operative la novellata articolazione tariffaria stante l'istruttoria in corso propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
4. di riservarsi una successiva valutazione, in sede di approvazione dell'impianto tariffario dell'esercizio finanziario 2027, tesa a monitorare comunque l'impatto dell'impianto tariffario che si approva con il presente provvedimento rispetto al gettito effettivo introitato dei canoni di cui al precedente punto 1);
5. di incaricare il competente settore 3-Servizi Finanziari, Patrimonio e Ambiente, Servizio Tributi, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) che si allegano;

Ad unanimità dei voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone unico e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui alla Legge n. 160/2019. Approvazione tariffe 2026.**

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00

Il Sindaco	La Giunta Comunale
F.to Ing. Vincenzo Voce	F.to Avv. Sandro Cretella
	Dott.ssa Rossella Parise da Remoto
	Ing. Luca Bossi da Remoto
	F.to Avv. Giovanna Lamanna
	F.to Avv. Nicola Corigliano
	F.to Avv. Angela Maria De Renzo
	F.to Ing. Giovanni Greco
	F.to Avv. Filomena Pollinzi
	F.to Dott. Antonio Francesco Scandale
Il Segretario Generale F.to Dott. Andrea La Rocca	

Settore 3 - Servizi finanziari e patrimonio

Il Responsabile del Procedimento *SCICCHITANO GIUSEPPE*

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vincenzo Voce

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 6335

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 27/11/2025 al 12/12/2025 registrata al n° 6335 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 27/11/2025

Il Dipendente incaricato
f.to NICOLETTA ANTONIO

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 6335

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/11/2025 al 12/12/2025 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to NICOLETTA ANTONIO

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 27/11/2025

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca